



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2274

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifiche e integrazioni dell'Avviso per la concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19 nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 3 agosto 2020, n. 1095 e s.m. Codice CUP: C46J20000160001

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (*Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale*) e, in particolare, gli artt. 18-20;
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio e s.m.;
- visto l'Accordo di partenariato con l'Italia 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
- visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544;
- visto il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- visto il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 25 bis comma 7 - che prevede che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013, le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del Programma modificato;
- visto in particolare l'Asse 2 – “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Priorità 9.IV del citato Programma operativo FSE 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, relativo all'obiettivo tematico 9 – Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- vista la “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo Fondo sociale europeo” approvate dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei

Programmi operativi FSE e FESR 2014-2020, da ultimo aggiornati nella seduta del 12 novembre 2020;

- visto il regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, denominato “Regolamento FSE e FESR” e in particolare l’articolo 10;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni dei “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016 n. 2475 avente ad oggetto “Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 dicembre 2016 avente ad oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154” e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 gennaio 2016 n. 6, avente ad oggetto “Criteri e modalità per l’esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni e, in particolare, l’art. 10”;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 del 3 agosto 2020 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso per la concessione di misure di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente

all'emergenza COVID-19 nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1729 del 30 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande della misura di integrazione al reddito di cui all'Avviso approvato con deliberazione n. 1095 del 03.08.2020 per i lavoratori sospesi nel I semestre 2020;
- viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- visto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
- visti i decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”) e 9 novembre 2020, n. 149 (decreto “Ristori bis”) recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, contenenti nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- viste le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento in tema di emergenza COVID-19 di data: 26 ottobre 2020, 28 ottobre 2020, del 30 ottobre 2020, del 1 novembre 2020, del 5 novembre 2020, del 14 novembre 2020, del 19 novembre 2020, del 24 novembre 2020, del 2 dicembre 2020 e del 4 dicembre 2020;
- preso pertanto atto del perdurare dello stato di emergenza e di quanto emerso, anche attraverso il costante confronto con le Parti Sociali del territorio, dall'attività di monitoraggio della misura di integrazione al reddito di cui all'avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1095/2020 con riferimento al primo semestre dell'anno in corso, relativamente all'utilizzo della stessa, alle risorse spese e alla funzionalità della procedura;
- preso atto che il Comitato di Sorveglianza unitario dei PO FSE e FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, nella seduta del 12 novembre 2020, ha esaminato e approvato, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la proposta di modifica del Programma Operativo FSE 2014-2020 presentata dall'Autorità di gestione nella quale si prevede, tra il resto, uno stanziamento complessivo pari a euro 10.300.000,00 nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 da destinare alla concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1975 del 27 novembre 2020, con la quale sono state rideterminate le risorse destinate all'Avviso approvato con deliberazione n. 1095 del 3 agosto 2020, prevedendo un aumento delle stesse per un importo pari a € 3.500.000,00;
- considerato che, in fase di analisi e gestione delle richieste pervenute con riferimento al primo semestre 2020, sono emerse delle specificità che hanno comportato la necessità di precisazioni operative che si ritiene opportuno integrare nel testo dell'Avviso approvato con la succitata deliberazione n. 1095 di data 3 agosto 2020 e s.m.;
- considerato inoltre opportuno apportare all'Avviso approvato con la citata deliberazione n. 1095 di data 3 agosto 2020 e s.m. delle integrazioni, al fine di adeguare lo stesso con gli aggiornamenti introdotti dal Decreto Legge 149/2020, nonché al fine di non creare disparità di trattamento nei confronti di potenziali beneficiari che, con i vincoli previsti, pur in condizione di sospensione nel corso dell'anno 2020, non avevano accesso alla misura di sostegno;
- considerato infine necessario, a seguito delle risorse finanziarie messe a disposizione per l'attuazione della misura, aggiornare l'importo delle risorse disponibili indicato nel citato Avviso;
- ritenuto, pertanto, necessario, visti i tre alinea precedenti, modificare ed integrare l'Avviso di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 di data 3 agosto 2020 e s.m. nei seguenti termini:
 - aggiornare l'importo delle risorse disponibili ad euro 10.300.000,00, riferibili unicamente alle ore di sospensione con causale COVID-19, fermo restando che le domande pervenute saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Amministrazione;
 - coerentemente con quanto da ultimo previsto dall'art. 12 del decreto legge 149/2020 (decreto "Ristori *bis*"), prevedere l'accesso ai dipendenti già in forza fino alla data del 9 novembre 2020, ancorché cessati dall'impiego, specificando che, nel caso di lavoratori in forza presso due datori di lavoro, tale requisito deve essere soddisfatto con riferimento a entrambi i rapporti di lavoro, salvo per le ipotesi specificate oltre;
 - prevedere che, in alternativa allo svolgere o all'aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento, i potenziali beneficiari devono essere residenti in Provincia di Trento e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non siano assegnatari di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolgono l'attività lavorativa;
 - prevedere la presentazione di una richiesta di indennità riferita all'intera annualità 2020, a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali maturate con riferimento all'intero anno. Per il raggiungimento di tale soglia potranno essere conteggiate sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale (ad esclusione di evento meteo). Qualora l'utente abbia già presentato domanda all'Amministrazione e sia risultato beneficiario di quote di sostegno riferibili al primo semestre, non potrà richiedere un'integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al medesimo primo semestre e non inserite nella precedente domanda. I termini per la presentazione di tale richiesta coincidono con quelli indicati per la richiesta riferibile al secondo semestre 2020;

- prevedere che coloro che hanno maturato il requisito delle 300 ore nel primo semestre, possano presentare domanda per il secondo semestre, a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre;
 - precisare che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile o nei casi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito. In tali ipotesi, se il lavoratore era alle dipendenze del primo datore entro la data del 9 novembre 2020, il requisito si intende soddisfatto anche con riferimento al rapporto di lavoro con il datore di lavoro subentrante;
 - precisare che, nel caso di variazione di orario di lavoro, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi del semestre di riferimento/dell'anno;
 - precisare che eventuale documentazione, in sostituzione dell'attestazione rilasciata dal datore di lavoro, potrà essere presentata solo previa autorizzazione dell'Agenzia del Lavoro;
 - prevedere la possibilità che, in alternativa al datore di lavoro, l'attestazione possa essere rilasciata da un soggetto delegato ai sensi della L. 12/1979 o da altro soggetto, titolare delle informazioni in essa contenute, specificamente delegato allo scopo (es. ente bilaterale);
- preso atto che, in base a quanto già stabilito nell'Avviso approvato con deliberazione 1095/2020, l'erogazione della misura di integrazione al reddito non è subordinata allo svolgimento di politiche attive da parte dei richiedenti;
 - acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del "Regolamento FSE e FESR";
 - ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni dell'*Avviso per la concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19* nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 3 agosto 2020, n. 1095 e s.m., così come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - ritenuto, inoltre, opportuno riapprovare integralmente l'*Avviso per la concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19*, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di disporre di un unico testo coordinato;
 - visto l'articolo 31 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
 - visti gli articoli 53 e 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" e l'Allegato 4/2 dello stesso.

- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni dell'*Avviso per la concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19* nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 3 agosto 2020, n. 1095 e s.m. di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riapprovare integralmente il testo dell'*Avviso per la concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19* nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 3 agosto 2020, n. 1095 e s.m. (Allegato 2 – testo coordinato), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrato con le modifiche di cui al punto 1) del presente provvedimento;
3. di far fronte, per l'erogazione dell'eventuale quota di sostegno riferita ad ore di sospensione con causale diversa da COVID-19, necessarie per il raggiungimento della soglia minima delle 300 ore semestrali o annuali (ad esclusione per evento meteo) necessaria per accedere al beneficio e prevista dall'*Avviso* di cui al punto 2 1, con risorse già assegnate al Bilancio di Agenzia del Lavoro per l'attuazione dell'intervento 3.6 lettera c) del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura;
4. di dare atto che, con deliberazione n. 1975 del 27 novembre 2020, sono state rideterminate le risorse destinate all'*Avviso* approvato con deliberazione n. 1095 del 3 agosto 2020, prevedendo un aumento delle stesse per un importo pari a € 3.500.000,00 e che tali risorse risultano essere già nella disponibilità di Agenzia del lavoro;
5. di dare atto, altresì, che le domande pervenute relative all'*Avviso* di cui al punto 2. saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Amministrazione;
6. di rinviare a successive determinazioni del competente Dirigente di Agenzia del lavoro l'approvazione della nuova modulistica necessaria per l'attuazione del dispositivo così come integrato, nonché l'autorizzazione all'erogazione della misura a favore dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti richiesti;
7. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al registro nazionale aiuti di stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012;
8. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1

002 ALLEGATO 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO 1)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI MISURE DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEI LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO A SEGUITO DEL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA COVID-19” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 3 AGOSTO 2020, N. 1095 E S.M.

PUNTO 2. RISORSE DISPONIBILI

Al punto 2. Risorse disponibili, la frase *“Il totale delle risorse disponibili per il presente Avviso è pari ad euro 6.800.000,00 (di cui euro 3.400.000,00 costituiscono il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo – pari al 50% del totale)”* è sostituita con *“Il totale delle risorse disponibili per il presente Avviso è pari ad euro 10.300.000,00 (di cui euro 5.150.000,00 costituiscono il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo – pari al 50% del totale)”*.

Al punto 2. Risorse disponibili, dopo il primo periodo, è inserita la frase: *“Tali risorse si riferiscono unicamente alle ore di sospensione con causale COVID-19. La quota di sostegno riferibile ad ore di sospensione con altra causale (ad esclusione di evento meteo) sarà erogata con risorse provinciali”*.

PUNTO 3. REQUISITI DEI DESTINATARI

Al punto 3. Requisiti dei destinatari, la frase successiva al primo periodo *“L'intervento integrativo della cassa integrazione è limitato ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020”* è sostituita con *“L'intervento integrativo della cassa integrazione è limitato ai dipendenti già in forza fino alla data del 9 novembre (termine da ultimo prorogato con il decreto legge 149/2020), ancorché cessati dall'impiego”*

Al punto 3. Requisiti dei destinatari, dopo il secondo periodo, è inserita la frase *“Si specifica che, nel caso di lavoratori in forza presso due datori di lavoro, tale requisito deve essere soddisfatto con riferimento ad entrambi i rapporti di lavoro, salvo per le ipotesi specificate oltre”*.

Al punto 3. Requisiti dei destinatari, in corrispondenza dell'elenco puntato introdotto dal secondo paragrafo, al primo punto, la frase *“i lavoratori devono svolgere la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta”* è sostituita con *“i lavoratori devono svolgere o aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta”*.

Al punto 3. Requisiti dei destinatari, in corrispondenza dell'elenco puntato introdotto dal secondo paragrafo, al primo punto, dopo il primo periodo modificato come sopra, è inserita la frase *“in alternativa, devono essere residenti in Provincia di Trento e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non siano assegnatari di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolgono l'attività lavorativa”*;

Al punto 3. Requisiti dei destinatari, in corrispondenza dell'elenco puntato introdotto dal secondo paragrafo, è inserito il seguente terzo punto: *coloro che hanno maturato il requisito delle 300 ore*

nel primo semestre potranno presentare domanda per il secondo semestre, a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre;

Al punto 3. Requisiti dei destinatari, in corrispondenza dell'elenco puntato introdotto dal secondo paragrafo, è inserito il seguente quarto punto: *“in alternativa alla richiesta semestrale di cui ai punti precedenti, è possibile presentare una richiesta riferita all'intera annualità 2020; l'indennità è riconosciuta a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali maturate con riferimento all'intero anno. Per il raggiungimento di tale soglia potranno essere conteggiate sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale (ad esclusione di evento meteo). Qualora l'utente abbia già presentato domanda all'Amministrazione e sia risultato beneficiario di quote di sostegno riferibili al primo semestre non potrà richiedere un'integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al medesimo primo semestre e non inserite nella precedente domanda. L'indennità di cui al presente Avviso sarà comunque erogabile rapportata unicamente alle ore di sospensione con causale COVID-19. L'eventuale quota di sostegno riferibile a ore di sospensione con altra causale (necessarie per il raggiungimento della soglia minima delle 300 ore o oggetto di integrazione rispetto a domande già presentate) sarà erogata con risorse provinciali. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.*

Al punto 3. Requisiti dei destinatari, dopo il terzo paragrafo, è inserito il seguente paragrafo:

Si precisa che:

- *nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito. In tali ipotesi, se il lavoratore era alle dipendenze del primo datore entro la data del 9 novembre 2020, il requisito si intende soddisfatto anche con riferimento al rapporto di lavoro con il datore di lavoro subentrante;*
- *nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi del semestre di riferimento/dell'anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.*

PUNTO 4. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Al punto 4. Importo del sostegno, al secondo paragrafo, la frase *“Il sostegno di cui al presente Avviso è erogato per l'ammontare delle ore di sospensione con causale COVID-19 maturate dal lavoratore in ciascun semestre dell'anno 2020 fermo restando il monte ore minimo di 300 ore totali per semestre (raggiunto, eventualmente, anche conteggiando le ore di sospensione con altra causale ad esclusione della causale per evento meteo)”* è sostituita con la seguente *“Il sostegno di cui al presente Avviso è erogato per l'ammontare delle ore di sospensione con causale COVID-19 maturate dal lavoratore in ciascun semestre dell'anno 2020 o nell'anno 2020, fermo restando il monte ore minimo di 300 ore totali per semestre (nel caso di richiesta semestrale) o nell'anno (nel caso di richiesta riferita all'intera annualità), raggiunto, eventualmente, anche conteggiando le ore di sospensione con altra causale, ad esclusione della causale per evento meteo”.*

PUNTO 5. MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE AL REDDITO

Al punto 5. Modalità di accesso all'integrazione al reddito, il periodo di cui al terzo paragrafo *“Mediante caricamento sul sistema informativo, il richiedente dovrà allegare un'attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro o, in caso di impossibilità, altra documentazione che certifichi la tipologia di sospensione (causa COVID-19 ed eventuale altra causa), la fascia di reddito, la tipologia di contratto (tempo pieno o part time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nel semestre di riferimento evidenziando, in particolare, per mese e per lavoratore, le ore di sospensione con causale COVID-19 successive alla data del 22 febbraio 2020 e le eventuali ore di cassa integrazione per altra motivazione (non per evento meteo)”* è sostituito con il seguente *“Mediante caricamento sul sistema informativo, il richiedente dovrà allegare un'attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro o, in caso di impossibilità e **previa autorizzazione dell'Agenzia del Lavoro**, altra documentazione che certifichi la tipologia di sospensione (causa COVID-19 ed eventuale altra causa), la fascia di reddito, la tipologia di contratto (tempo pieno o part-time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nel semestre di riferimento **o nell'anno**, evidenziando, in particolare, per mese e per lavoratore, le ore di sospensione con causale COVID-19 successive alla data del 22 febbraio 2020 e le eventuali ore di cassa integrazione per altra motivazione (non per evento meteo)”*.

Al punto 5. Modalità di accesso all'integrazione al reddito, dopo il terzo paragrafo è inserito il seguente paragrafo *“**Si specifica che, in alternativa al datore di lavoro, l'attestazione potrà essere rilasciata da un soggetto delegato ai sensi della L. 12/1979 o da altro soggetto, titolare delle informazioni in essa contenute, specificamente delegato allo scopo (es. ente bilaterale)**”*.

Al punto 5. Modalità di accesso all'integrazione al reddito, al quinto paragrafo (che con la modifica di cui sopra diventa il sesto), la frase *“Qualora la procedura di compilazione e caricamento della documentazione non fosse completata, la domanda rimarrà sospesa fino ad avvenuto completamento e comunque fino al termine massimo della scadenza di presentazione per il semestre di riferimento”* è sostituita con *“Qualora la procedura di compilazione e caricamento della documentazione non fosse completata, la domanda rimarrà sospesa fino ad avvenuto completamento e comunque fino al termine massimo della scadenza di presentazione per il semestre di riferimento **o per l'anno**”*.

Al punto 5. Modalità di accesso all'integrazione al reddito, al nono paragrafo (che con la modifica di cui sopra diventa il decimo), la frase di cui al primo punto dell'elenco puntato *“a partire dal giorno 11 agosto 2020 ed entro il 31 ottobre 2020 alle ore 12.30 per i sospesi dal lavoro nel primo semestre”* è sostituita con *“a partire dal giorno 11 agosto 2020 ed entro il **30 novembre 2020** alle ore 12.30 (**termine modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1729 di data 30 ottobre 2020**) per i sospesi dal lavoro nel primo semestre”*; mentre la frase di cui al secondo punto dell'elenco puntato *“dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 alle ore 12.30, per i sospesi del secondo semestre”* è sostituita con la seguente *“dal **11 gennaio 2021** al 28 febbraio 2021 alle ore 12.30, per i sospesi del secondo semestre **e/o per le richieste riferite all'intera annualità 2020**”*.

PUNTO 8. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Al punto 8. Modalità di liquidazione del finanziamento, il periodo *“Il sostegno al reddito è liquidato in una unica soluzione, per l'importo spettante con riferimento al semestre precedente, mediante*

*versamento sul conto corrente indicato nella domanda” è sostituito con “Il sostegno al reddito è liquidato in una unica soluzione, per l’importo spettante con riferimento al semestre precedente o **all’anno 2020**, mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda”.*

ALLEGATO 2)



Avviso per la concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19

Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018. Tale Programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 2 – *"Inclusione sociale e lotta alla povertà"*, Priorità 9.IV del Programma Operativo FSE 2014-2020.

1. OGGETTO E FINALITÀ

L'emergenza collegata alla situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID-19 ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti volti al contenimento della diffusione pandemica, che hanno necessariamente causato, per un periodo di tempo rilevante, l'interruzione di tutte le attività economiche, ad eccezione di quelle essenziali e delle relative filiere. Conseguentemente alla paralisi delle attività produttive, si è resa necessaria l'adozione di interventi straordinari volti a fronteggiare le gravi conseguenze sociali ed economiche sulla popolazione, sul mondo del lavoro, sul tessuto produttivo della società italiana. Stato e Provincia hanno apprestato un insieme di misure volte, da un lato a contrastare gli effetti negativi sui livelli occupazionali e quindi sui redditi delle famiglie, dall'altro a preservare il tessuto produttivo del territorio, presupposto essenziale su cui fondare il rilancio dell'economia.

Per quanto riguarda le misure provinciali a sostegno dei lavoratori, l'art. 10 della legge provinciale 2/2020 prevede che "In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale, la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel Documento degli interventi di politica del lavoro".

In particolare l'intervento 3.6 lettera c) del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura prevede che Agenzia del lavoro della Provincia di Trento possa riconoscere un sostegno al reddito aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato a favore dei lavoratori sospesi.

Il presente Avviso disciplina, in particolare, le modalità per la concessione di tale sostegno a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro per il blocco temporaneo delle attività economiche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. RISORSE DISPONIBILI

Il totale delle risorse disponibili per il presente Avviso è pari ad euro 10.300.000,00 (di cui euro 5.150.000,00 costituiscono il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo - pari al 50% del totale). Tali risorse si riferiscono unicamente alle ore di sospensione con causale COVID-19. La quota di sostegno riferibile ad ore di sospensione con altra causale (ad esclusione di evento meteo) sarà erogata con risorse provinciali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stanziare ulteriori risorse per il finanziamento di tale Avviso in caso di esaurimento anticipato delle stesse.

3. REQUISITI DEI DESTINATARI

Coerentemente con quanto previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, possono presentare domanda per la misura di sostegno al reddito di cui al presente Avviso i lavoratori sospesi a decorrere dal 23 febbraio 2020 con causale COVID-19. L'intervento integrativo della cassa integrazione è limitato ai dipendenti già in forza fino alla data del 9 novembre 2020 (termine da ultimo prorogato con il decreto legge 149/2020), ancorché cessati dall'impiego. Si specifica che, nel caso di lavoratori in forza presso due datori di lavoro, tale requisito deve essere soddisfatto con riferimento a entrambi i rapporti di lavoro, salvo per le ipotesi specificate oltre.

Tali soggetti devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- i lavoratori devono svolgere o aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, devono essere residenti in Provincia di Trento e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non siano assegnatari di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolgono l'attività lavorativa;
- per ciascun semestre nell'arco dell'anno 2020 l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali. Per il raggiungimento di tale soglia potranno essere conteggiate sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale riferibili al medesimo semestre (ad esclusione di evento meteo). L'indennità di cui al presente Avviso sarà comunque erogabile rapportata unicamente alle ore di sospensione con causale COVID-19. L'eventuale quota di sostegno riferibile a ore di sospensione con altra causale (necessarie per il raggiungimento della soglia minima delle 300 ore semestrali) sarà erogata con risorse provinciali. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno;

- coloro che hanno maturato il requisito delle 300 ore nel primo semestre, potranno presentare domanda per il secondo semestre, a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre;
- in alternativa alla richiesta semestrale di cui ai punti precedenti, è possibile presentare una richiesta riferita all'intera annualità 2020; l'indennità è riconosciuta a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali maturate con riferimento all'intero anno. Per il raggiungimento di tale soglia potranno essere conteggiate sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale (ad esclusione di evento meteo). Qualora l'utente abbia già presentato domanda all'Amministrazione e sia risultato beneficiario di quote di sostegno riferibili al primo semestre, non potrà richiedere un'integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al medesimo primo semestre e non inserite nella precedente domanda. L'indennità di cui al presente Avviso sarà comunque erogabile rapportata unicamente alle ore di sospensione con causale COVID-19. L'eventuale quota di sostegno riferibile a ore di sospensione con altra causale (necessarie per il raggiungimento della soglia minima delle 300 ore o oggetto di integrazione rispetto a domande già presentate) sarà erogata con risorse provinciali. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.

Il presente intervento è incompatibile con i benefici dell'attualizzazione della quota A dell'Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall'art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.

Si precisa che:

- nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito. In tali ipotesi, se il lavoratore era alle dipendenze del primo datore entro la data del 9 novembre 2020, il requisito si intende soddisfatto anche con riferimento al rapporto di lavoro con il datore di lavoro subentrante;
- nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi del semestre di riferimento/dell'anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

4. IMPORTO DEL SOSTEGNO

L'importo orario dell'integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2020 pari a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,50 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2020 superiore a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,00 per ogni ora di sospensione dal lavoro;

Il sostegno di cui al presente Avviso è erogato per l'ammontare delle ore di sospensione con causale COVID-19 maturate dal lavoratore in ciascun semestre dell'anno 2020 o nell'anno 2020,

fermo restando il monte ore minimo di 300 ore totali per semestre (nel caso di richiesta semestrale) o nell'anno (nel caso di richiesta riferita all'intera annualità) raggiunto, eventualmente, anche conteggiando le ore di sospensione con altra causale ad esclusione della causale per evento meteo.

Ai fini fiscali tali misure di sostegno al reddito sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

5. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE AL REDDITO

Presentazione della domanda da parte dei lavoratori

Per accedere alla misura di cui al presente Avviso, il richiedente deve compilare autonomamente la domanda on line di accesso al sostegno.

La procedura di richiesta dell'integrazione al reddito prevede la registrazione, compilazione, conferma e invio della domanda direttamente on line sul sito <https://fse.provincia.tn.it/> - opportunità per le persone – Integrazione al reddito per sospesi causa COVID-19 oppure sul sito <https://agenzia lavoro.tn.it/> - Argomenti – Sostegni al reddito - Integrazione al reddito per sospesi causa COVID-19.

Mediante caricamento sul sistema informativo, il richiedente dovrà allegare un'attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro o, in caso di impossibilità e previa autorizzazione dell'Agenzia del Lavoro, altra documentazione che certifichi la tipologia di sospensione (causa COVID-19 ed eventuale altra causa), la fascia di reddito, la tipologia di contratto (tempo pieno o part time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nel semestre di riferimento o nell'anno evidenziando, in particolare, per mese e per lavoratore, le ore di sospensione con causale COVID-19 successive alla data del 22 febbraio 2020 e le eventuali ore di cassa integrazione per altra motivazione (non per evento meteo).

Si specifica che, in alternativa al datore di lavoro, l'attestazione potrà essere rilasciata da un soggetto delegato ai sensi della L. 12/1979 o da altro soggetto titolare delle informazioni in essa contenute, specificamente delegato allo scopo (es. ente bilaterale).

Nella domanda dovrà essere anche indicato il numero del conto corrente, intestato o cointestato all'assegnatario del finanziamento, su cui verrà effettuato il versamento, nonché dovrà essere allegata – sempre mediante caricamento sul sistema informativo (upload) - la copia di un documento di identità in corso di validità.

Qualora la procedura di compilazione e caricamento della documentazione non fosse completata, la domanda rimarrà sospesa fino ad avvenuto completamento e comunque fino al termine massimo della scadenza di presentazione per il semestre di riferimento o per l'anno. Dopo tale data, la richiesta di sostegno non correttamente completata sarà considerata inammissibile.

Al termine della compilazione della domanda, il sistema informativo provvederà ad inviare al richiedente, a garanzia dell'identità del richiedente stesso, un codice OTP (*One Time Password*) al numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda. Solo dopo l'inserimento corretto di tale codice nel sistema informativo, sarà abilitata la funzione di conferma e invio della domanda all'Amministrazione. Il sistema invierà quindi una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione. Tale ricevuta costituirà comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992.

Il richiedente potrà chiedere informazioni per la compilazione della domanda on line alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, chiamando il numero verde 800 163 870.

Per informazioni sulle condizioni di accesso è possibile contattare l'Agenzia del Lavoro telefonando al numero verde di Agenzia del Lavoro 800 264 760.

E' possibile presentare la richiesta esclusivamente on line con le seguenti tempistiche:

- a partire dal giorno 11 agosto 2020 ed entro il 30 novembre 2020 alle ore 12.30 (termine modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1729 di data 30 ottobre 2020) per i sospesi dal lavoro nel primo semestre;
- dal 11 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 alle ore 12.30, per i sospesi del secondo semestre e/o per le richieste riferite all'intera annualità 2020.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo per la presentazione delle domande l'Amministrazione erogherà il benefico spettante.

Ad insindacabile parere dell'Amministrazione, i termini di scadenza di presentazione delle domande potranno essere prorogati sino ad un massimo di 12 mesi.

Le domande saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Amministrazione.

6. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

L'Agenzia del Lavoro provvederà alla verifica della domanda.

La richiesta sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti per l'accesso alla misura di cui al precedente paragrafo 3;
- b) mancato completamento della domanda e invio online entro i termini e con le modalità di cui al presente Avviso.

In caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 15 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 15 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 30 giorni dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

L'erogazione del sostegno è autorizzata con provvedimento di concessione dell'Amministrazione. La liquidazione di quanto spettante avviene in una unica soluzione.

Saranno finanziate le domande ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il richiedente è tenuto ad accettare il controllo, in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione e/o di altri Organismi di controllo, volto ad accertare, anche a campione, la veridicità in merito al

possesso dei requisiti previsti, fornendo, eventualmente, anche copia di documentazione a supporto (compresi cedolini paga).

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy l'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande ritenute inammissibili non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione dell'esito della domanda ai richiedenti all'indirizzo fornito nella domanda.

7. CASI DI REVOCA DEL SOSTEGNO

Con provvedimento adottato dal competente dirigente dell'Agenzia del Lavoro è stabilita la revoca del beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta, oltre agli eventuali interessi legali, nei seguenti casi:

- mancato possesso dei requisiti di accesso alla misura, qualora rilevato, a seguito di controlli successivi all'erogazione del sostegno effettuati, anche a campione, dalle Strutture provinciali competenti e/o da altri Organismi di controllo;
- rinuncia con comunicazione scritta;
- in caso il richiedente risulti beneficiario di attualizzazione dell'Assegno unico provinciale quota A.

8. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il sostegno al reddito è liquidato in una unica soluzione, per l'importo spettante con riferimento al semestre precedente o all'anno 2020, mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda.

9. VERIFICHE DI GESTIONE

L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013.

10. TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo sociale europeo (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa soprarichiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

11. MODULISTICA E CONTATTI

Sul sito <https://agenzia lavoro.tn.it/> - Argomenti – Sostegni al reddito - Integrazione al reddito per sospesi causa COVID-19 e sul sito <https://fse.provincia.tn.it> – area opportunità per le persone – Integrazione al reddito per sospesi causa COVID-19 è disponibile la documentazione relativa al presente Avviso. In tale sezione è anche possibile prendere visione del fac-simile del modulo di domanda, che non dovrà comunque essere utilizzato in quanto le richieste saranno effettuate on-line direttamente dal lavoratore interessato.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde di Agenzia del Lavoro 800 264 760.

Per informazioni per la compilazione della domanda on line è possibile rivolgersi alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, chiamando il numero verde 800 163 870.